

1.

QUADRO GENERALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**1.1 Un anno in pillole**

Come ogni anno, questo rapporto ha la finalità di fornire un quadro di informazioni oggettivo, puntuale, nei limiti in cui è possibile viste le risorse disponibili, aggiornato e tempestivo, che sia di supporto ai Consorzi di Bacino, all'ATO-R (ed in futuro alla nascente Conferenza d'Ambito), per la definizione delle politiche e per monitorarne l'efficacia nel tempo.


I dati elaborati quest'anno sono relativi al 2020 che nei primi mesi ha visto esplodere e diffondersi anche in Italia la pandemia da SARS-CoV-2. Gli effetti della pandemia e in particolare le necessarie restrizioni cui siamo stati sottoposti hanno determinato un significativamente apprezzabile impatto anche nella produzione dei rifiuti. Di questo è necessario tener conto nella lettura dei dati, che come si vedrà nel seguito, risultano assolutamente non ordinari.

Il rapporto ISPRA 2021 rileva in particolare rispetto al 2018 un disallineamento fra produzione dei rifiuti che si riduce e indicatori socio-economici (prodotto interno lordo e la spesa per i consumi finali delle famiglie), che invece crescono. Sono dati questi che necessitano ovviamente di approfondimento, soprattutto per valutare se sia in atto una tendenza oppure sono episodi isolati (soprattutto in considerazione della eccezionalità del 2020). Nel primo caso questo significherebbe che il modello di consumo delle famiglie sta, seppure lentamente, modificandosi verso una maggiore sostenibilità. A livello locale non abbiamo dati puntuali per verificare se anche nel nostro territorio emerge il medesimo disallineamento, ma possiamo comunque rilevare una riduzione della produzione dei rifiuti dopo il picco del 2018.

Gli ultimi vent'anni sono stati caratterizzati nel nostro territorio da una forte spinta alla raccolta differenziata con effetti ben visibili, benché i risultati non siano uniformi in tutti gli ambiti del nostro territorio. Nel trend di crescita è intervenuta nel 2017 la modifica del calcolo della raccolta differenziata il cui effetto immediato è stato un complessivo e consistente aumento della percentuale di RD, determinata però solo da una differente modalità di contabilizzazione. Più di recente invece abbiamo assistito ad una lenta crescita della raccolta differenziata nella città di Torino, grazie all'estensione dei servizi domiciliari.

Pur con questi risultati l'ambito metropolitano è complessivamente ancora lontano dall'obiettivo fissato dalla normativa per il 2012 e pari al 65%: infatti nel 2020 infatti si registra solo il 59,3% di raccolta differenziata. Come meglio si vedrà nel capitolo 2, diversi Consorzi di Bacino hanno già raggiunto l'obiettivo nazionale ma, fatta eccezione per la Città di Torino (che sta procedendo alla modifica dei sistemi di raccolta), in quelli in cui il risultato non è ancora stato raggiunto non sembrano previsti al momento interventi in grado di dare una ulteriore e significativa spinta e pertanto non si può ipotizzare nel breve periodo un sostanziale cambio di scenario.

In questo quadro desta inoltre un po' di preoccupazione il programma di sostituzione del sistema domiciliare con quello di prossimità mediante cassonetti ad accesso controllato, attualmente assolutamente residuale (vedi figura), ipotizzato nella Città di Torino, perché potrebbe portare ad un rallentamento della quantità di raccolta differenziata ed anche ad un peggioramento della qualità già non particolarmente eccellente per alcune frazioni (organico, plastica e vetro innanzitutto).



Fonte: sito Amiat

La complessa situazione del sistema nazionale e le difficoltà di accesso alle infrastrutture di smaltimento, continuano a creare anche nel nostro territorio numerose problematiche che rischiano di avere effetti sulla corretta gestione del rifiuto speciale, caratterizzata da impianti sempre più prossimi alla saturazione. Sebbene il presente rapporto ormai da diversi anni è limitato ai soli rifiuti urbani, il tema degli impianti di trattamento di rifiuti speciali è comunque di interesse poiché tali impianti costituiscono il destino per i sovrappiù delle raccolte differenziate oltre che per particolari tipologie di rifiuti urbani (ingombranti e rifiuti da abbandoni). Particolarmente critica è inoltre la filiera dei rifiuti da costruzione e demolizione che sta vivendo un picco di produzione assolutamente non ordinario a seguito degli incentivi nazionali per interventi finalizzati al recupero o restauro degli edifici.

Come il resto del Paese anche il nostro territorio si prepara alla sfida del PNRR, che prevede sostanziosi finanziamenti per l’ammodernamento dei

sistema degli impianti (pubblici e privati) e per il miglioramento della raccolta, con l’obiettivo di innescare in maniera strutturale la transizione verso una economia circolare. La straordinarietà del piano si scontra purtroppo con i tempi troppo ristretti che mal si conciliano con una quanto mai necessaria attività di pianificazione degli interventi; è pertanto necessario lavorare affinché non si disperdano i finanziamenti in interventi piccoli o fra loro sconnessi o peggio ancora non prioritari rispetto ai reali fabbisogni del territorio.

Il percorso di razionalizzazione della governance avviato negli anni scorsi e definitivamente tracciato con la *l.r.* 1/2018 (come integrata con la più recente delle modifiche -*l.r.* 4/21), pur con tutti i limiti della legge – il doppio livello CAV/ATO e la frammentazione dei CAV – non è ancora realizzato (solo alcuni dei Consorzi di Bacino hanno deliberato la trasformazione in CAV, l’ATO Regionale non è ancora costituito e così anche la Conferenza di Ambito), ma è stata rafforzata, anche attraverso la costituzione di una **cabina di regia**¹ partecipata da Città Metropolitana di Torino, ATO-R, Consorzi di Bacino e aperta ai gestori del servizio pubblico, l’attività di coordinamento per lo sviluppo del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio metropolitano.

Una attività di coordinamento, fortemente voluta dal territorio, risulta particolarmente utile nelle situazioni nelle quali sia necessario aggregare gli sforzi per il raggiungimento di un obiettivo comune ma soprattutto nella gestione delle situazioni di criticità o emergenza. L’esperienza maturata negli anni scorsi nella gestione delle criticità legate al conferimento presso il termovalorizzatore o l’ultima -in ordine di tempo- determinata dall’incidente occorso alla piattaforma di selezione della raccolta differenziata plastica hanno reso evidente la necessità di una ricognizione delle fasi di gestione delle singole filiere delle raccolte differenziate al fine di definire un protocollo per affrontare in maniera tempestiva, ordinata e coordinata le eventuali criticità.

¹ Protocollo d’Intesa per la costituzione di una cabina di regia del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito metropolitano torinese, sottoscritto il 9.9.21- rep. Città Metropolitana di Torino n. 67.

L'attività di coordinamento del territorio risulta inoltre necessaria ai fini del monitoraggio delle politiche attivate nei singoli bacini e nella definizione e realizzazione di una strategia unitaria per la gestione dei rifiuti urbani improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

Particolarmente sensibili risultano i temi della riduzione dei rifiuti, anche nell'ottica della applicazione della *cd* direttiva SUP - Single Use Plastics (recepita in Italia con il d.lgs. 196/21) e del contenimento delle tariffe. Le due questioni hanno diversi punti di contatto poiché il consolidamento di azioni volte alla riduzione dei rifiuti ha in genere anche l'effetto sul medio periodo di contenimento delle tariffe.

Una solida strategia, anche fatta da azioni minute² ma inquadrata in una cornice ampia, è ormai improcrastinabile per gli effetti di tipo ambientale (minore impatto ambientale e contributo alla transizione ecologica) e per quelli finanziari.

1.2 La Città Metropolitana di Torino: morfologia e popolazione

Il territorio della Città Metropolitana di Torino coincide con quello della provincia di Torino: ha una superficie di 6.830 km², pari a più di un quarto dell'intera Regione Piemonte.

Dal punto di vista morfologico, il territorio può essere suddiviso in tre fasce principali:

- la fascia di pianura, che occupa il 27% della superficie provinciale;
- la fascia collinare, che occupa il 21% della superficie provinciale;

² Solo a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo: promozione di sistemi di vuoto a rendere, drastica riduzione dell'usa e getta prioritariamente presso gli esercizi della ristorazione e soprattutto per il consumo in loco, promozione della bollettazione elettronica e domiciliazione bancaria della TARI, promozione di imballaggi riutilizzabili nei segmenti di servizio attualmente non coperti, ...

- la fascia alpina, pari al 52% della superficie provinciale.

L'ambito metropolitano considerato nel presente rapporto è composto dai 312 Comuni della Città Metropolitana di Torino cui si unisce il Comune di Moncucco in provincia di Asti la cui gestione è integrata nel Consorzio Chierese per i Servizi – CCS; pertanto tutte le elaborazioni (numero di abitanti e popolazione ne tengono conto)


La popolazione complessiva che viene considerata per l'analisi dei dati del presente rapporto è pari a 2.253.262 abitanti e il dato è riferito al dicembre 2019 (alla data di pubblicazione non risulta ancora confermato dall'ISTAT il dato 2020).

Per quanto riguarda il governo del territorio, si è in presenza di una forte frammentazione amministrativa, con un considerevole numero di Comuni di piccola e piccolissima dimensione e un ridotto numero di Comuni di medie dimensioni, questi ultimi in buona parte integrati nella cintura metropolitana torinese. In particolare, la Città di Torino accoglie da sola quasi il 39% degli abitanti, mentre il 17% della popolazione risiede nei centri al di sotto dei 5.000 abitanti.

Comuni di ambito di C.M.TO. per popolazione residente *				
n° Abitanti *	n° Comuni	% Comuni	Popolazione totale	% Popolazione
< 5.000	250	79,87%	386.544	17,15%
5.000 – 10.000	30	9,58%	216.347	9,60%
10.000 – 50.000	31	9,90%	721.954	32,04%
50.000 – 150.000	1	0,32%	57.465	2,55%
> 150.000	1	0,32%	870.952	38,65%
Totale	313	100,00%	2.253.262	100,00%

* Fonte: ISTAT 2019

Comuni di ambito C.M.TO. per popolazione residente *



Si ricorda che nel corso del 2017 nella Città Metropolitana di Torino si è costituito come nuovo comune Mappano (rientrante nel Bacino 16) e, a partire dal 1 gennaio 2019, i Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco (facenti capo al Consorzio Canavesano Ambiente – CCA) si sono uniti per formare il Comune di Val di Chy; inoltre, i Comuni di Meugliano, Vico Canavese e Trausella (facenti capo a CCA) si sono uniti nel Comune di Valchiusa. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2019 i Comuni dell'area metropolitana di Torino diventano 312 (313 con Moncucco, Comune della Provincia di Asti la gestione dei rifiuti è integrata nel nostro territorio).

La varietà morfologica del territorio metropolitana (si sottolinea, in particolare, l'ampia estensione della fascia alpina), la struttura dell'insediamento residenziale, la distribuzione territoriale della popolazione e la presenza di aree ad elevata presenza turistica costituiscono tutti fattori che influenzano notevolmente la produzione dei rifiuti rendendo necessaria l'attivazione di sistemi di raccolta adeguati alle diverse esigenze territoriali.

L'influenza di queste particolari caratteristiche territoriali deve essere tenuta in considerazione anche per una corretta lettura ed interpretazione dei dati del presente rapporto.

1.3 Organizzazione territoriale per la gestione dei rifiuti

La Legge della Regione Piemonte del 24 ottobre 2002, n. 24 (abrogata), *Norme per la gestione dei rifiuti*, aveva articolato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali (c.d. ATO), generalmente coincidenti con le Province, nei quali erano organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti (servizi di ambito). Secondo la medesima legge gli Ambiti erano articolati in Bacini. In quest'ultimi sono stati organizzati i differenti servizi di bacino: le attività di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta, il trasporto, e il conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici.

LA medesima norma sottolineava come in ciascun Bacino e in ciascun ATO l'organizzazione dei rispettivi servizi devono avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di governo dalle attività di gestione operativa. Pertanto, nei Bacini e negli ATO le funzioni di governo sono svolte rispettivamente dai Consorzi obbligatori di Bacino e dalle Associazioni d'Ambito, mentre le attività di gestione operativa dei servizi sono affidate alle società di gestione secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) e nel rispetto del principio, previsto dall'art. 10, comma 3 della L.R. 24/2002, di separazione delle attività di gestione operativa degli impianti dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti.

In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 la Legge della Regione Piemonte del 29/10/2015, n. 23, aveva dettato un primo insieme di disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino. In particolare, l'art. 7. della L.R. 23/2015 disponeva che le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fossero attribuite alla Città Metropolitana ed alle Province, che le avrebbero esercitate nei modi e nei tempi stabiliti da apposita Legge Regionale.

In attuazione dell'art. 7 della L.R. 23/2015, la Regione Piemonte ha pertanto avviato l'iter di un disegno di legge di riordino complessivo della governance (Disegno di Legge Regionale n. 217/2016), conclusosi con la riorganizzazione territoriale introdotta dalla Legge Regione Piemonte n. 1 del 10/1/2018, vigente e in parte modificata rispetto alla iniziale definizione. Il provvedimento, sebbene non completamente attuato, sostituisce definitivamente la L.R. 24/2002 e attribuisce ai Consorzi di Area Vasta (forma associata di Comuni e coincidenti con il territorio dei Consorzi di Bacino) le funzioni di gestione dei rifiuti urbani (i.e. raccolta, trasporto, avvio a trattamento) mentre le funzioni di realizzazione e gestione di impianti a tecnologia complessa verranno esercitate dalla Conferenza d'Ambito Regionale (in corso di costituzione). **Nelle more della completa attuazione della L.R. n. 1 i Consorzi di Bacino e l'ATO-R continuano a svolgere le proprie funzioni.**


1.3.1 Bacini di gestione e Consorzi obbligatori di Bacino ex L.R. 24/02

I Bacini di gestione dei rifiuti previsti dalla L.R. 24/2002 corrispondono territorialmente ad aree omogenee accomunate da specifiche caratteristiche territoriali e socio-economiche.

I Consorzi obbligatori di Bacino - previsti dall'art. 11 della L.R. 24/2002 e costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, tuttora vigenti e operativi sino alla modifica e completa attuazione della LR. n. 1/2018 - svolgono, nel Bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (raccolta differenziata e raccolta del rifiuto indifferenziato, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, la realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, il conferimento agli impianti). I Consorzi sono costituiti dai Comuni appartenenti allo stesso bacino o sub-bacino, i quali hanno adottato la convenzione istitutiva e lo statuto sulla base dello schema-tipo definito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 64-9402/2003. All'interno dell'ambito

territoriale ottimale della Città metropolitana di Torino sono definiti 7 Bacini di gestione dei rifiuti (di cui il Bacino 17 è diviso in due sub-bacini, il 17A e il 17B/C/D) e sono costituiti 8 Consorzi obbligatori di Bacino.

Bacini di gestione dei rifiuti e Consorzi dell'ATO di C.M.TO.



ConSORZI dell'ATO della Città Metropolitana di Torino						
Bacino	Area Geografica	Sigla	Denominazione Consorzio	N° Comuni	Abitanti (Dic. 2019)	% Abitanti
12	Pinerolese	ACEA	Consorzio ACEA Pinerolese	47	148.339	6,60%
13	Chierese	CCS	Consorzio Chierese Servizi	19	124.357	5,50%
14	Prima cintura di Torino - Sud	COVAR14	Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14	19	259.098	11,50%
15	Prima cintura di Torino – Ovest e Valsusa	CADOS	Consorzio Ambiente Dora Sangone	54	341.061	15,10%
16	Prima cintura di Torino - Nord	BAC 16	Consorzio Bacino 16	31	227.242	10,10%
17A	Ciriacese e Valli Lanzo	CISA	Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	38	98.850	4,30%
17B/C/D	Canavese/Eporediese	CCA	Consorzio Canavesano Ambiente	108	184.363	8,20%
18	Città di Torino	BAC 18	Città di Torino	1	870.952	38,70%
Città Metropolitana di Torino				313	2.253.262	100,00%

Tra i compiti attribuiti ai Consorzi di Bacino dalla L.R. 24/02 ai fini dello svolgimento delle funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino, vi sono:

- la redazione del programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni Comune associato;
- la predisposizione dei piani finanziari relativi alle attività di bacino, di cui al DPR 158/99.

I Consorzi esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori.

1.3.2 Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti

Gli Ambiti Territoriali Ottimali tuttora vigenti sino alla completa attuazione della L.R. n. 1/2018, corrispondono ad oggi, con eccezioni marginali, ai territori di ciascuna circoscrizione provinciale piemontese, come stabilito dall'art. 9 della L.R. 24/2002.

Nell'ambito territoriale ottimale vengono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, comprese le discariche (c.d. servizi di ambito previsti dall'art. 10 comma 2 della L.R. 24/2002). L'Associazione d'Ambito svolge - come previsto dall'art. 12 della L.R. 24/02 - le funzioni di governo e coordinamento dei servizi di ambito per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di trattamento e smaltimento, costituendo l'ambito territoriale al cui interno si chiude il ciclo di gestione dei rifiuti.

L'Associazione d'Ambito è attualmente composta e fino alla costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale, dai Consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale e dai Comuni con maggior popolazione per ciascun Bacino, adottando la convenzione istitutiva e lo statuto sulla base dello schema tipo definito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 64-9402/2003.

La Provincia di Torino ha a suo tempo promosso la costituzione dell'Associazione d'Ambito, poi formalmente istituita il 5 ottobre 2005 con la denominazione "Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti" attraverso la sottoscrizione della Convenzione istitutiva da parte degli Enti partecipanti.

Le competenze dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti, previste dalla L.R. 24/02 e specificate dallo Statuto, riguardano nello specifico:

- la realizzazione degli interventi impiantistici previsti dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti o l'individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione operativa. A tal fine

l'Associazione d'Ambito predispone ed approva i relativi contratti di servizio. All'Associazione d'Ambito spettano i poteri di vigilanza nei confronti delle società di gestione, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente;

- la definizione delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti da applicarsi ai gestori del servizio.

Il peculiare assetto organizzativo previsto dalla L.R. n. 24/2002 è stato coordinato con quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006, il cui articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dal Piano Regionale nel rispetto del criterio di superamento della frammentazione delle gestioni e dei principi di autosufficienza dell'ambito e di prossimità (art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006).

1.3.3 Le società di gestione

Nel territorio della Città Metropolitana di Torino le attività di gestione operativa dei servizi di bacino e degli impianti sono svolte dalle società titolari degli affidamenti da parte dei Consorzi di bacino e dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti, con le modalità previste dalla vigente normativa. La tabella seguente sintetizza il quadro delle società operanti sul territorio provinciale nel 2021.

Società operanti in C.M.TO.		
Consorzio	Servizi di raccolta	Servizi di recupero energetico del rifiuto non recuperabile
ACEA	Acea Pinerolese Industriale S.p.A.	TRM – gruppo Iren
CCS	Appalti ad aziende private	
COVAR 14	Appalti ad aziende private	
CADOS	Acsel S.p.A. - Cidiu S.p.A.	
BACINO 16	SETA S.p.A.	
CISA	SIA S.r.l.	
CCA	Scs S.p.A. e TeknoService S.r.l.	
BACINO 18	AMIAT S.p.A. - Gruppo Iren	

1.4 Il panorama legislativo comunitario, nazionale e regionale

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un cambiamento del quadro normativo a tutti i livelli (comunitario, nazionale e regionale) in materia di organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Dopo un lungo iter sono entrate in vigore, a far data dal 4 luglio 2018, le quattro direttive del "Pacchetto economia circolare" finalizzate a un complessivo efficientamento nell'uso e gestione delle risorse a livello europeo e orientate ad un passaggio graduale dal modello "lineare" di estrazione-trasformazione-consumo-smaltimento al modello "circolare", in cui i cicli di produzione e consumo vengono alimentati sempre più dagli scarti dei cicli precedenti. Il pacchetto è così costituito:

- Direttiva 2018/849/UE che modifica le direttive: 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

- Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- Il pacchetto Economia Circolare è stato recepito in Italia a settembre 2020 con i seguenti decreti:
- D.Lgs 116/2020 che recepisce le due direttive europee relative ai rifiuti (2018/851/UE) e rifiuti di imballaggio (2018/852/UE) modificando il D. Lgs. 152/2006.
- D.Lgs 119/2020 relativo ai veicoli fuori uso (Direttiva 2018/849/UE) che modifica il D.Lgs. 209/2003;
- D.Lgs 118/2020 su pile accumulatori e relativi rifiuti e RAEE (Direttiva 2018/849/UE) che interviene sul D.Lgs. 188/2008 e sul D. lgs 49/2014;
- D.Lgs 121/2020 relativo alle discariche di rifiuti (Direttiva 2018/850/UE) che modifica il D. Lgs. 36/2003.

Le principali novità apportate al D. Lgs. 152/2006 sono:

- Modifica dell'art. 178-bis: al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti in aggiunta ai sistemi di responsabilità pre-vigenti (es. imballaggi); attraverso appositi decreti vengono istituiti regimi di responsabilità estesa cui sono assoggettati i produttori di prodotti immessi al consumo;
- Introduzione dell'art. 178-ter con l'indicazione dei requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, che fra l'altro prevede:
 - obblighi di adozione di sistemi di comunicazione e informazione sui prodotti immessi sul mercato e sulla successiva gestione dei rifiuti risultanti da tali prodotti;
 - obbligo di assicurare la copertura di almeno 80% dei costi necessari, non solo della fase di raccolta, ma comprensiva anche delle fasi successive (trasporto, cernita e ogni

trattamento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea per i singoli rifiuti) e delle attività di comunicazione e informazione, oltre che di gestione dei dati necessari a garantire la tracciabilità di filiera;

- istituzione del Registro Nazionale dei Produttori (l'operatività è demandata ad un apposito decreto ministeriale), cui vengono assegnati funzioni di vigilanza rispetto a tutti gli obblighi in capo ai produttori.
- Modifica dell'art. 180 con una più ampia definizione dei contenuti del Piano di Prevenzione dei Rifiuti e l'indicazione che questo debba contenere specifici obiettivi quali-quantitativi e indicatori per la valutazione delle misure stabilite nel programma stesso;
- Modifica dell'art. 183 con la nuova definizione di rifiuti urbani: sono rifiuti urbani *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies”*(art. 183, c.1, lett b- ter); in sostanza vengono inclusi nella definizione di rifiuto urbano anche i rifiuti prodotti da attività produttive che prima erano oggetto di assimilazione da parte dei Comuni, superando in tal modo la facoltà esercitata dagli stessi e garantendo così uniformità di applicazione sull'intero territorio nazionale;
- Modifica dell'art. 220 al fine di meglio definire le modalità di calcolo degli obiettivi di riciclo e recupero;
- Modifica dell'art. 221 al fine di meglio precisare che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che a questo fine sono obbligati a coprire per almeno l'80% i costi dei servizi (non solo di raccolta, ma anche di trasporto,

cernita, avvio a riciclo e trattamento, oltre che i costi di comunicazione e di gestione dei dati ai fini della tracciabilità dei flussi) erogati dalle pubbliche amministrazioni;

- Introduzione dell’art. 221-bis relativo alle modalità di riconoscimento dei consorzi autonomi;
- Introduzione obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani complessivamente intesi e pari ad almeno il 55% al 2025, il 60% al 2030 e il 65% al 2035 (art. 181).
- per quanto riguarda gli imballaggi, dovrà essere riciclato entro il 2025 il 65% in peso di tutti i rifiuti da imballaggio e entro il 2030 il 70%; relativamente ai singoli materiali devono essere raggiunti gli obiettivi minimi di riciclaggio riportati nella tabella che segue (art. 220 e Allegato E – Parte IV D.Lgs. 152/06)

Obiettivi minimi di riciclaggio D.lgs. 152/2006	Per l'anno 2025	Per l'anno 2030
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli Ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta/cartone	75%	85%
Totale	65%	70%

- Modifica dell’art. 222 precisando meglio che l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata, comprensiva anche delle attività necessarie all’avvio a riciclo debbano essere realizzate secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura

almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI). E’ inoltre necessaria la trasmissione alla Regione e al Ministero, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un report delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, e per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l’effettivo riciclo, nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi resi;

- Modifica dell’art. 224 rivedendo complessivamente l’accordo fra produttori e pubbliche amministrazioni, in maniera da estenderlo agli eventuali consorzi autonomi afferenti le diverse filiere e ai selezionatori, definendo in tal modo accordi di comparto; nello stesso articolo viene introdotto il comma 5-bis, nel quale vengono indicate le modalità per la scelta dei soggetti deputati alla realizzazione delle analisi merceologiche, sulla base delle quali vengono riconosciuti i corrispettivi economici ai Comuni;
- Modifica dell’art. 237, introducendo maggiori vincoli per i sistemi di gestione (singoli o collettivi) dei rifiuti “particolari” (RAEE, pile, accumulatori, pneumatici, ...) al fine di prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell’obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, e più in generale la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

Inoltre, va menzionata la modifica all’art. 5 del D.lgs 36/2003 (introdotta col D.Lgs 121/2020) che prevede un limite allo smaltimento in discarica pari al 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti entro il 2035.

A livello regionale va segnalata la già citata L.R. 7/2012 che aveva ridefinito l’organizzazione del territorio piemontese, prevedendo di articolare il territorio regionale in 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO 1 coincidente con i territori delle province di BI, NO, VC, VCO; ATO 2, territori delle province di AT, AL; ATO, territorio della provincia di CN; ATO 4, territorio della provincia di

TO), nei quali viene effettuata la gestione unitaria dei rifiuti; il governo del ciclo dei rifiuti urbani era affidato alle Conferenze di Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Le 4 ATO definite dalla Legge Regionale 7/2012 non si sono mai costituite.

Con la Legge 1/2018 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali n° 44 del 26/04/2000 e n° 7 del 24/05/2012*”, la regione Piemonte, in un’ottica di superamento della frammentazione nella gestione dei rifiuti, ha modificato il modello delineato dalla L.R. 7/2012 prevedendo un unico ATO Regionale e un unico Ente di Governo d’Ambito (EGATO), la “Conferenza d’Ambito regionale”, a cui sono attribuite le funzioni “inerenti alla realizzazione e gestione dell’impiantistica a tecnologia complessa”, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all’utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico.

La Legge Regionale 1/2018 prevedeva nella sua versione iniziale la fusione dei 21 Consorzi di Bacino in 9 “ambiti di area vasta”, coincidenti con il territorio della Città di Torino, della Città metropolitana di Torino, di ciascuna delle province piemontesi e organizzati per aree territoriali omogenee (ai sensi dell’articolo 9, comma 3).

Nella impostazione della nuova norma i Comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi denominati Consorzi di Area Vasta (CAV), le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all’avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico.

A seguito dell’approvazione della L.R. 1/2018, la Regione Piemonte, ha inteso supportare ed accompagnare i consorzi nello svolgimento delle attività previste dalla legge per il periodo transitorio, attivando tre diversi tavoli di lavoro a livello politico, organizzativo, e finanziario. Nonostante ciò non si è ancora realizzata la costituzione dei CAV che dovevano formarsi dalla fusione dei diversi consorzi delle province di Alessandria, Cuneo, Novara e dell’Area Metropolitana di Torino. Hanno invece adottato il nuovo Statuto ed hanno adeguato la convenzione per la formazione dei nuovi Consorzi di Area Vasta i seguenti territori:

- Consorzio rifiuti del Verbano Cusio Ossola;
- Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei Rifiuti;
- Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano;
- Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino e dell’Ambito Biellese;
- Bacino 18.

Va rilevato che nel febbraio 2021 la Regione Piemonte ha approvato la L.R. 4/2021 che modifica la L.R. 1/2018 relativamente agli articoli 10, concernente l’organizzazione delle funzioni di ambito regionale e dei sub-ambiti, e 33 in cui si disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le modifiche interessate hanno portato a due distinti risultati: 1) l’approvazione degli Schemi-tipo di Statuto riguardanti la governance del servizio di gestione dei rifiuti urbani in cui viene determinata la divisione di competenze tra ambito regionale e sub-ambiti; 2) la disciplina in materia di Conferenza territoriale d’ambito regionale, prevedendo:

- il mantenimento dell’articolazione in ambiti di area vasta (di fatto coincidenti con il territorio della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino e delle altre province) per l’organizzazione delle funzioni inerenti alla prevenzione e alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, all’avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad esclusione del rifiuto organico), alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali

indifferenziati. La governance sarà esercitata dai Consorzi di Comuni (Consorzi di Area Vasta- CAV) che adeguano convenzione e statuto agli atti tipo approvati. Il limite temporale per la riorganizzazione dei CAV è stato fissato al 30 settembre 2021;

- la conferma di un unico ambito regionale coincidente col territorio della Regione per l'organizzazione delle funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa e le discariche anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico. L'esercizio della governance dei rifiuti a livello regionale e avverrà attraverso un'unica Conferenza d'Ambito territoriale composta dalle o dai presidenti dei Consorzi di Area Vasta, dal sindaco o dalla sindaca della Città di Torino e Città Metropolitana di Torino, dalle o dai presidenti delle province. E' dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di un'apposita struttura tecnico-operativa. La presente Legge Regionale che va a revocare il precedente D.G.R. 53-8664 del 29 marzo 2019, conferisce altresì, oltre a quella giuridica e funzionale, autonomia organizzativa, patrimoniale ,finanziaria, contabile e tecnica. Quanto sancito da tale legge in merito alle tempistiche organizzative è stato ulteriormente modificato dalla normativa regionale 25 del 19 ottobre 2021, sancendo come termini perentori il 30 settembre 2021 per quanto riguarda la riorganizzazione dei CAV, e aggiungendo il 30 novembre 2021 come data limite per la costituzione della Conferenza d'ambito territoriale regionale.

Contestualmente, è prevista la possibilità di procedere alla eventuale ridefinizione dei sub ambiti di area vasta avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, sulla base di criteri quali: gli abitanti serviti, la contiguità geografica, le caratteristiche morfologiche del territorio considerando anche le differenti caratteristiche socio-economiche, i costi del servizio e l'adeguamento alle indicazioni della Conferenza d'ambito

territoriale regionale. di rifiuto urbano indifferenziato verso gli impianti di trattamento/smaltimento dell'ambito.

Va detto che nel nuovo disegno istituzionale non è più previsto il PPGR quale strumento specifico di programmazione in materia di rifiuti, ma tra le funzioni fondamentali previste dalla L. 56/14 per la Città Metropolitana vi è l'adozione e il continuo aggiornamento di un Piano Strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni.

1.4.1 La Direttiva 2019/204/UE sulle Single Use Plastics (Direttiva SUP)

Infine va menzionato che ad aggiungersi al quadro normativo comunitario rilevante circa la produzione e gestione dei rifiuti, il 5 giugno 2019 è stata approvata la Direttiva Europea sulla plastica monouso (c.d. Direttiva SUP - 2019/204), con l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare quello marino, e sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. L'interesse dell'Unione Europea per questo tema è dovuto al fatto che l'80% dei rifiuti marini è costituito da plastica, che si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge.

Tale Direttiva, nel merito, divide i prodotti in plastica in tre categorie definite anche secondo il grado di limitazione al commercio che si intende imporre : i) prodotti come bastoncini cotonati , posate, piatti, cannucce, contenitori e bicchieri in polistirene, per i quali esistono già delle alternative in commercio, che da luglio 2021 sono stati banditi dal commercio; ii) prodotti come tazze, bicchieri, contenitori per il cibo, bicchieri di carta rivestiti di plastica per i quali non esistono ancora alternative commerciabili e per i quali non vi è né la proibizione immediata, né l'addio con una scadenza definita; e infine iii) i prodotti per i quali la Direttiva impone particolari requisiti tecnici, di

etichettatura e specifiche responsabilità di sensibilizzazione e di raccolta differenziata ma senza far sparire questi prodotti dal mercato.

Gli Stati membri si impegnano a vietare quindi l'immissione sul mercato dei beni in plastica monouso e ad adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura dell'utilizzo da parte del consumatore di questi prodotti, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Ad oggi, molti Paesi non hanno ancora implementato i requisiti obbligatori della Direttiva SUP, o lo hanno fatto in modo non coerente con le linee guida.

Come anticipato, la data del 3 luglio 2021 rappresentava il limite sancito entro il quale gli Stati avrebbero dovuto recepire nel diritto nazionale e applicare tale direttiva. L'Italia ha fatto slittare tale data sino al 8 novembre 2021 col Decreto legislativo n° 196, attraverso il quale si determina l'entrata in vigore al 14 gennaio 2022.

Nel caso italiano, si evince dal decreto come vi siano molte esenzioni. In particolare, non viene vietata l'immissione sul mercato della plastica biodegradabile e compostabile realizzata con almeno il 40% di materia prima rinnovabile e col 60% dal 1 gennaio 2024, in contrasto con quanto sancito dalla direttiva europea che invece ne vieta espressamente l'utilizzo. Vengono anche esclusi dall'applicazione della Direttiva SUP i prodotti in carta ricoperti da uno strato di plastica inferiore al 10% del peso dell'oggetto in questione. Queste eccezioni sono valide solo nel caso in cui non vi siano alternative riutilizzabili. Queste incoerenze ed esenzioni nell'applicazione della Direttiva Europea sulla plastica monouso sono state aspramente criticate in quanto lasciano troppo spazio a pratiche non sostenibili, così come pubblicamente denunciato da una rete di ONG ambientali. Queste hanno presentato un reclamo ufficiale all'Unione Europea contro la legge italiana di recepimento della Direttiva, affermando che l'atto parlamentare riferito a questa promuova espressamente le plastiche biodegradabili e compostabili nonostante la loro natura usa e getta. Discriminante per la quale qualsiasi prodotto in plastica dovrebbe essere tolto dal mercato, come sancito dalla nuova normativa.

1.5 I rifiuti da imballaggi: gli accordi tra ANCI e Consorzi di filiera

Le raccolte differenziate degli imballaggi, che costituiscono una parte principale delle raccolte differenziate totali, sono regolate a livello nazionale da un accordo quadro sottoscritto tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ai sensi dell'art. 224 c.5 del D.Lgs. 152/2006.

Il nuovo Accordo Quadro è stato sottoscritto a gennaio 2020, mentre dei sei allegati tecnici (AT), alla data di settembre 2020, sono stati sottoscritti solo quelli relativi agli imballaggi in carta, imballaggi in acciaio ed imballaggi in vetro; per gli altri tipi di imballaggio sono ancora in corso le negoziazioni. Nel seguito vengono descritte le principali novità e le criticità dei diversi documenti.

1.5.1 L'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024

Accordo Quadro - ANCI-CONAI

Una delle principali novità introdotte nel nuovo accordo riguarda la creazione di una struttura tecnica interna ad Anci (cap. 4, lett. B, punto 12) che nelle intenzioni dovrebbe assicurare "l'assistenza ai territori per sostenerli nelle delicate e fondamentali attività per la redazione dei progetti di servizio e di elaborazione dei capitolati di appalto per la sola parte relativa alla gestione degli imballaggi", con l'obiettivo di incentivare l'adozione di soluzioni tecnico operative e amministrative ottimali, allo scopo di massimizzare la raccolta e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi, e più in generale il raggiungimento delle migliori performance in termini di opportunità economiche derivanti dalla corretta applicazione dell'accordo quadro. La Struttura Tecnica dovrebbe avere inoltre il ruolo di fornire assistenza per la partecipazione ai vari bandi previsti dall'Accordo, realizzando anche una

raccolta di migliori pratiche già esistenti sui territori affinché ogni Comune possa prendere esempio. Si sottolinea che la costituzione della struttura tecnica prevista nei primi sei mesi dall'avvio del nuovo accordo non è ancora stata costituita.

Altra importante novità riguarda il sistema per l'accertamento della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti ai sistemi consortili (cap. 5.3): nel nuovo modello, al fine di assicurare la terzietà del sistema, si prevede l'individuazione di un soggetto terzo che dovrebbe provvedere a sua volta alla individuazione delle società qualificate ad eseguire le analisi merceologiche per i rispettivi materiali che però saranno (come già oggi) contrattualizzate dai rispettivi Consorzi di filiera. Il meccanismo risulta però complesso nella sua attuazione e ad oggi infatti non risulta ancora avviato.

Si prevede inoltre di rendere pubblica la banca dati Anci-Conai che dovrebbe divenire in tal senso anche strumento per monitorare progressivamente non solo le performance del singolo Comune ma di consultazione e comparazione di quelle di ambiti territoriali simili, al fine di consentire la definizione di strategie ed azioni di miglioramento (cap. 6.1).

Il nuovo Accordo introduce, a regolamentare l'istituto della delega l'obbligo di rendicontazione periodica al Comune delle quantità conferite al sistema consortile e i corrispettivi ricevuti in forza della delega stessa e viene formalmente limitata la possibilità di sub-delega solo in caso di giustificati motivi, demandando però ai singoli allegati tecnici di filiera la definizione dei casi in cui questa sia applicabile. Vale sottolineare che al momento gli allegati tecnici già sottoscritti prevedono tutti la possibilità di sub-delega e non è ancora stata definita la modalità di rendicontazione al Comune dei dati quantitativi ed economici.

Come già i precedenti accordi, la definizione dei maggiori oneri (viene infatti precisato che i corrispettivi previsti non anticipano il recepimento della direttiva europea che invece prescrive la corresponsione di una percentuale dei costi sostenuti dai Comuni), non viene supportata da una valutazione metodologica specifica ma si lascia ai singoli allegati tecnici individuare il

punto di equilibrio fra le attese dei Comuni e le concessioni dei consorzi di filiera.

In molti passaggi, pur essendo il documento improntato ad supportare una evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio più efficace ed efficiente oltre che un richiamo alla riduzione della produzione, manca di strumenti operativi e di obiettivi puntuali.

Relativamente al recepimento delle direttive europee 851/2018 e 852/2018 l'Accordo prevede l'obbligo di modifiche esclusivamente alle disposizioni strettamente in contrasto, senza la possibilità di un ridisegno generale.

Le maggiori novità e miglioramenti introdotti dal nuovo accordo, come in precedenza indicato, non hanno ancora trovato piena attuazione, forse anche a causa del generale rallentamento determinato dalla pandemia tuttora in corso.

Si segnala da ultimo l'introduzione della possibilità di ricorso ad un arbitro per risolvere le eventuali dispute derivate o occasionate dall'attuazione dell'accordo e che non dovessero trovare una composizione amichevole nonostante gli sforzi profusi dai due organi, che vengono confermati, di governance dell'accordo (Comitato di Coordinamento e Comitato di Verifica).

A settembre 2020 risultano sottoscritti e operativi solo tre allegati tecnici (Comieco, RICREA e CoReVe) di cui vengono descritti i contenuti principali nel seguito, sono ancora in corso le negoziazioni per gli altri allegati.

Il testo completo del nuovo Accordo Quadro 2020-20204 è scaricabile al seguente link: https://www.conai.org/?dml_download_category=accordo-anci-conai

Allegato Tecnico imballaggi in carta e cartone – ANCI-COMIECO

La fondamentale novità introdotta nel nuovo AT è relativa al trattamento economico della frazione simile, che rappresenta la parte predominante della raccolta essendo in tutti i Comuni attiva una raccolta congiunta di carta e imballaggi cellulosici. Per la convenzione relativa a questa tipologia di raccolta si prevede un corrispettivo, sempre riconosciuto alla quota di imballaggi (forfettariamente definita nel 40%, valore che cresce progressivamente fino a raggiungere il 44% dal 2023 e fino a scadenza dell'

AT), mentre per la quota di FMS rimanente il convenzionato è tenuto a contribuire ai costi per la gestione della FMS stessa nella misura di 20 €/t. Allo stesso tempo è previsto un aggancio al valore di mercato (identificato dal valore medio rilevato dalla CCIAA di Milano per la tipologia 1.02 alla riga 130 del bollettino, escludendo eventuali quotazioni negative) al crescere del quale, pur con una franchigia di 15 €, viene riconosciuto un valore economico anche alla FMS; in sostanza, tenuto conto del costo di gestione, viene riconosciuto un contributo positivo dal valore di 36 €/t della FMS.

Al contempo crescono decisamente i corrispettivi della quota imballaggi che passano dal valore di 98,91 €/t di inizio 2020 a 115 €/t, per aumentare progressivamente fino a raggiungere i 128 €/t nel 2024; l'aumento del corrispettivo però potrebbe non riuscire a compensare, quantomeno in fase di prima applicazione, la perdita del contributo alla congiunta nel caso di condizioni di mercato stagnante.

Altra novità, che potrebbe avere impatti misurabili nei contributi complessivi, riguarda le raccolte presso grandi utenze commerciali, pur gestite all'interno del servizio pubblico: per tali utenze viene identificato un quantitativo massimo conferibile all'interno della convenzione e limitato a massimo due attrezzature di massimo 5 mc o più attrezzature più piccole ma comunque entro il limite di 10 mc complessivi e in ogni caso non compattanti. Per le raccolte selettive eccedenti i limiti sopra richiamati, ma comunque attivate fino alla fine del 2019, viene riconosciuto metà del corrispettivo imballaggi per il primo anno, che si riduce al 30% nel secondo anno per azzerarsi definitivamente a partire dal primo maggio 2022.

Al fine di garantire una maggiore qualità del materiale avviato a riciclo e, di conseguenza, una ancora maggiore efficienza complessiva della filiera volta a stimolare un miglioramento della qualità in fase di raccolta e a supportare un corretto comportamento del cittadino, vengono decisamente incrementate le analisi merceologiche; in tal senso sarà opportuno che Comuni e gestori della raccolta pongano particolare attenzione alla qualità attuale della raccolta, eventualmente prevedendo correttivi e strumenti per un maggiore controllo già in questa fase.

Decorrenza: maggio 2020.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: https://www.comieco.org/downloads/14472/8436/ATC_2020-24_e_Allegato_%20e_2.pdf.

Allegato Tecnico imballaggi in acciaio e banda stagnata – ANCI-RICREA

La principale modifica introdotta con il nuovo allegato tecnico è il riconoscimento del corrispettivo alla sola quota di imballaggi (e non anche alla frazione merceologica simile, come in precedenza); tale modifica però viene associata ad un aumento dei corrispettivi per le fasce di qualità buone e di eccellenza. La generale spinta sulla qualità definita nell'Accordo Quadro determina nell'AT RICREA una riduzione dei corrispettivi (graduale per la fascia di qualità seconda) rispetto a quelli pre-vigenti e questo si auspica porti ad un miglioramento industriale dei processi di selezione (la quasi totalità dei conferimenti di rifiuti di imballaggio al sistema consortile derivano da raccolte multimateriale, a base plastica o vetro).

Decorrenza: giugno 2020.

Il testo completo del nuovo AT e i relativi allegati è scaricabile al seguente link: https://www.consozioricrea.org/wp-content/uploads/2021/01/Allegato-Tecnico-Acciaio_2020-2024_rev031120.pdf.

Allegato Tecnico imballaggi in vetro – ANCI-COREVE

Elemento senz'altro positivo del nuovo AT è l'aumento consistente di corrispettivi (fra il 37% e il 39% a seconda delle fasce al 2024 rispetto ai corrispettivi attuali). Vengono confermate tutte le fasce (senza le attuali declinazioni per fasce D ed E), compresa la fascia E, che però nel tempo è fortemente penalizzata con l'obiettivo di renderla assolutamente residuale, facendo crescere la qualità.

Il corrispettivo definito al 2024 viene poi modulato in maniera progressiva negli anni, registrando comunque un 8% o poco più a seconda delle fasce, di incremento immediato. E' evidente però che benefici reali saranno

apprezzabili solo al miglioramento della qualità della raccolta, che purtroppo sul nostro territorio non è sempre eccellente.

Altra novità positiva è quella relativa alla frazione fine (FF), fino al 15% non vi è alcuna decurtazione del corrispettivo definito per la fascia; se compresa fra il 15% e il 20% in peso, il corrispettivo si riduce del 30%, fra il 20% e il 25% di FF, il corrispettivo si riduce del 60%. Oltre il 25% e fino al 45%, il materiale è ritirato senza corrispettivo e sono addebitati i costi di trasporto e smaltimento (fissato al massimo in 165 €/ton con possibilità di adeguamento semestrale) della quota eccedente il limite del 25%. Oltre il 45% il materiale è considerato non conforme e non verrà pertanto ritirato.

Sono definite 4 tipologie di convenzionamento: A-direttamente dalla raccolta o a seguito di preselezione, B-raccolta vetro/metalli, C-attivabile solo dai trattatori (titolare di impianto di trattamento), D-PAF. Solo la A accede a tutte le fasce di corrispettivo, per la convenzione B è definito convenzionalmente l'attribuzione della fascia C di corrispettivo (calcolata sul 90% delle quantità, per il vetro/metalli convenzionalmente la fascia D (ma devono essere rispettati i parametri). La convenzione PAF è oggetto di contrattazione separata.

Ultima novità di rilievo, i cui effetti si vedranno in fase di prima applicazione è l'introduzione di un bonus/malus per la presenza di sacchetti (applicata solo alle prime due convenzioni, visto che per le altre non sono previste analisi merceologiche e il materiale è conferito a CoReVe a seguito di lavorazione che si suppone elimini anche gli eventuali sacchetti presenti). La misura incide direttamente sul corrispettivo delle prime due fasce di qualità, attribuendo +3 €/t nel caso di rinvenimento di non più di tre sacchetti, corrispettivo invariato fra 3 e 10 sacchetti, -3 €/t nel caso di un numero di sacchetti superiore. A seguito di una fase di test, verrà avviata una fase sperimentale per un anno, da aprile 2021 fino ad aprile 2022.

Decorrenza: settembre 2020.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://coreve.it/wp-content/uploads/2020/09/ALLEGATO-TECNICO-VETRO-2020-2024.pdf>

Allegato Tecnico imballaggi in bioplastica compostabile – ANCI-BIOREPACK

La novità rappresentata dal nuovo consorzio di filiera Biorepack nell'ambito del panorama europeo, è il primo sistema di responsabilità estesa del produttore specificamente dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'Umido urbano. Anci, Conai e Biorepack, considerata la necessità di sviluppare gli adeguati sistemi di raccolta dei predetti rifiuti di imballaggio assieme all'umido urbano, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale Conai sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, hanno convenuto la stipulazione nel quadro dell'attuale accordo Anci-Conai 2020 – 2024, il primo Allegato Tecnico avente come specifico oggetto gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Tale AT definisce, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

L'accordo in questione ha stipulato nel dettaglio i seguenti obblighi tra le parti:

- promuovere la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'umido urbano;
- massimizzarne il successivo avvio a riciclo organico;
- favorire la riduzione della presenza all'interno dell'Umido urbano di matrici non compostabili che penalizzano, sino ad impedirne, il riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, facendo aumentare i costi di trattamento a carico della collettività.

Per far sì che tali obblighi vengano rispettati, Anci e i Convenzionati si sono impegnati a farsi promotori dell'accesso agli impianti di riciclo organico, per consentire le necessarie analisi merceologiche funzionali al riconoscimento

dei corrispettivi stabiliti dal suddetto AT. Inoltre Biorepack ha accettato di impegnarsi a promuovere tali analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico.

Fascia qualitativa	Frazioni di MNC (%)	Corrispettivo (€/t)
A	< 5%	127
B	5% - 10%	112
C	10% - 15%	105
D	15% - 20%	63

Decorrenza: retroattivamente da gennaio 2020

Il testo completo del nuovo AT e i relativi allegati sono scaricabili al seguente link : <https://biorepack.org/anci-biorepack/accordi-nazionali.kl>

1.5.2 L'Accordo Ponte ANCI-CORIPET

Il Consorzio Coripet (sistema di EPR costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET e riciclatori italiani del PET per la produzione di RPET idoneo al diretto contatto alimentare) è stato riconosciuto in via provvisoria e con specifiche prescrizioni dal Ministero della Transizione Ecologica, con Decreto n. 58/2018, come consorzio autorizzato alla gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari, ai sensi dell'art. 221, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006, con il compito di assicurare sul territorio nazionale l'effettivo ritiro di tali rifiuti.

A maggio 2020 è stato sottoscritto fra Anci e Coripet un Accordo Ponte che disciplina la prima fase transitoria della raccolta di competenza del nuovo consorzio. L'accordo prevede due modalità di raccolta/conferimento, la prima mediante raccolta "tradizionale" attraverso la quale la quota di competenza Coripet è raccolta unitamente al resto degli imballaggi in plastica e con le medesime modalità e sistemi già attivati dai Comuni; l'altra prevede invece

l'intercettazione del flusso di bottiglie in PET mediante l'installazione di eco-compattatori" (art. 2, lett. d del decreto di riconoscimento). Per il primo flusso vengono riconosciuti dal Consorzio corrispettivi maggiorati di 6 €/t rispetto a quelli Corepla senza fasce o limiti di conformità o livelli di frazione estranea presente, comprensiva della compensazione dell'impatto degli eco-compattatori eventualmente installati sul territorio comunale, che infatti non prevede alcun corrispettivo.

L'accordo risulta sfumato e lascia diversi punti in sospeso relativamente alla gestione operativa (tempi, modalità, quote, modalità di calcolo delle quote) i cui contenuti in prima applicazione sono stati definiti successivamente nella interlocuzione fra Corepla e Coripet.

L'installazione di eco-compattatori avviene "previo accordo con il Comune" e non tiene conto invece degli enti di governo per la gestione rifiuti, già costituiti ed operanti di molti ambiti. Non è inoltre chiaro cosa si intenda per accordo con il Comune, né quali siano gli strumenti per i Comuni/enti di governo per poter pianificare l'installazione degli eco-compattatori affinché siano integrati con i pre-esistenti sistemi di raccolta, anche al fine di evitare il mero spostamento dei flussi di bottiglie in PET dalla raccolta tradizionale.

L'accordo prevede una verifica a sei mesi dalla sottoscrizione, finalizzata alla verifica dei dati e del raggiungimento degli obiettivi definiti.

Decorrenza: giugno 2020.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://coripet.it/accordo-anci-coripet/>.

1.6 I Protocolli di intesa di C.M.TO.

1.6.1 Protocollo d'intesa tra C.M.TO. - ATO-R e i Consorzi di bacino: costituzione di una cabina di regia per il ciclo integrato dei rifiuti

La Città Metropolitana di Torino, ATO-R e i Consorzi di bacino – ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA, COVAR 14, BACINO 16 e BACINO 18 – hanno sottoscritto una Intesa per la costituzione di una cabina di regia per il ciclo integrato dei rifiuti, quale strumento funzionale ad accompagnare il territorio nella fase transitoria di completa attuazione della *l.r. 1/18* e alla costituzione della Conferenza di ambito territoriale regionale.

Il Protocollo è finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari a perseguire l'economicità, l'efficacia, l'efficienza del servizio integrato di gestione dei rifiuti, in un'ottica di economia circolare, per incrementarne i tassi di intercettazione e avvio a riciclo sul territorio metropolitano, riducendo al contempo quelli di smaltimento o la dispersione nell'ambiente dei rifiuti urbani.

Nel Protocollo sono distinte due fasi attuative:

- **Fase 1** – transitoria sino alla costituzione della Conferenza d'ambito territoriale regionale e sua operatività (art. 10 *l.r. 1/18* come modificato dalla *l.r. 4/21*). Sono previste le seguenti attività:
 - ricognizione e analisi delle esigenze e delle problematiche del territorio metropolitano relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
 - definizione, in accordo con i Consorzi di Bacino, delle soluzioni per il miglioramento in ottica di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, della capacità di intercettazione delle matrici valorizzabili del rifiuto urbano recuperabile e delle successive fasi di trattamento;

- definizione, in accordo con i Consorzi di Bacino, delle azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti non recuperabili e più in generale della riduzione della produzione dei rifiuti totali;
 - definizione, in accordo con i Consorzi di Bacino, degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di legge (nazionali e regionali, e delle modalità di monitoraggio in corso di realizzazione;
 - accompagnamento e supporto alla costituzione dei CAV e della Conferenza di Ambito Regionale.
- **Fase 2** – Completa attuazione della *l.r. 1/18* come modificata dalla *l.r. 4/21*, nella quale la *cabina di regia* ha funzione di fornire in maniera coordinata il contributo del territorio metropolitano della Città di Torino alle funzioni di Conferenza d'ambito (art. 10 *l.r. 1/18*)

Testo Intesa: <https://bit.ly/3G00Jrs>

1.6.2 Il Protocollo d'intesa tra C.M.TO., i Consorzi di Bacino e Coripet

L'11 gennaio 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Città Metropolitana di Torino, i Consorzi di Bacino e Coripet per condividere le modalità operative per l'installazione di eco-compattatori *bottle-to-bottle* di rifiuti dei contenitori per liquidi alimentari (CPL) in PET di competenza del consorzio autonomo Coripet, prodotti nell'ambito torinese. L'obiettivo è quello di incrementare i tassi di intercettazione e avvio a riciclo dei rifiuti di contenitori per liquidi alimentari in PET sul territorio metropolitano, riducendo al contempo la dispersione degli stessi nell'ambiente. Nello specifico vengono definite per tutto il territorio metropolitano le regole per l'installazione di eco-compattatori Coripet e un piano di monitoraggio volto a verificare che il flusso di bottiglie in PET intercettate mediante tali macchinari non coincida con una analoga diminuzione del flusso di raccolta tradizionale.

Infatti, nel caso in cui si dovesse verificare una diminuzione apprezzabile delle bottiglie in PET monouso intercettate mediante la raccolta “tradizionale” a favore della modalità mediante eco-compattatori, Coripet si impegna a rivedere nel territorio oggetto di riduzione il piano di installazioni degli eco-compattatori.

A seguito di un primo monitoraggio sono state rilevate le quantità di contenitori per liquidi alimentari in PET raccolte attraverso tale modalità; i dati sono riportati al paragrafo 2.5.3 del presente rapporto nella sezione relativa alla frazione plastica.

Testo Intesa: <https://bit.ly/32KpVG7>